

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA
Sezione Tecnica

ORDINANZA n. 275/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Genova.

DETERMINA

l'aumento delle tariffe del servizio di battellaggio svolto dalla Soc. "Cooperativa BARCAIOLI DI MULTEDO S.c.r.l." già stabilite con l'Ordinanza n. 7 in data 14 gennaio 2004, nella misura del 15% (quindicipercento) senza apportare alcuna modifica alla disciplina del servizio..

ORDINA

Articolo 1. Decorrenza

A decorrere dal 1° ottobre 2008 sono approvate e rese esecutive le seguenti tariffe per il servizio di battellaggio nel Porto e nella Rada di Genova svolto dalla Società Cooperativa a r.l. "BARCAIOLI DI MULTEDO"; con la stessa decorrenza è abrogata la citata propria ordinanza n. 7 in data 14 gennaio 2004.

Articolo 2. Tariffe

Art. 2.1 Tariffa a viaggio

1 Entro il Porto Petroli ed il bacino di Sestri Ponente, delimitato dal Molo Occidentale e dal terrapieno aeroportuale, oppure entro la diga foranea € 85,30

2 Fuori dal porto ma entro il raggio di distanza tra i monormeggi (monoboa e piattaforma) e la base di partenza, (radice Pontile ALFA) o entro miglia 2,5 dalla bocca di levante del porto commerciale € 127,80

3 Per navi all'ancora oltre la distanza prescritta al punto 2.1.2, ma entro un raggio di 6 miglia dalla base di partenza € 281,40

4 Per i servizi resi in orario straordinario, notturno e festivo, si applica esclusivamente la tariffa a tempo di cui al punto 2.2.; per viaggio si intende andata, ritorno e sosta sottobordo sino a 15 minuti. Nel corso dell'orario normale di lavoro viene tenuta una sola imbarcazione armata; nel caso in cui a richiesta della nave, venisse richiesta una seconda imbarcazione in servizio, saranno applicate le suddette tariffe con la maggiorazione del 100%.

Art. 2.2 Tariffa a tempo

- Per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti entro 6 miglia dalla base di partenza € 110,60

- Per il servizio reso in orario straordinario notturno e o festivo, si applica la tariffa di cui al punto precedente con le maggiorazioni di cui al successivo articolo 4, a condizione che il preavviso sia dato e confermato entro il termine dell'orario normale di lavoro precedente il servizio stesso; in caso contrario si applicherà un'ulteriore maggiorazione pari al 50% della tariffa complessiva, il servizio richiesto dovrà comunque essere reso entro il termine massimo di due ore dal preavviso.

- Per servizi da svolgersi oltre le 6 miglia, si applicherà una maggiorazione pari al 100% della tariffa complessiva, fatto salva la possibilità di una libera contrattazione tra le parti.

- Il servizio a tempo viene reso per un minimo di 6 (sei) ore.

Articolo 3. Disciplina del servizio

- I servizi vengono resi in presenza di condizioni meteo marine favorevoli; spetta alla Cooperativa Barcaioli di Multedo la scelta dell'imbarcazione più adeguata per fornire il servizio richiesto.

- I servizi dovranno essere richiesti durante l'orario normale di servizio come definito nel punto successivo. Il servizio deve essere di norma fornito per tutto l'anno e con continuità nell'arco delle 24 ore.

- L'orario normale di lavoro è quello compreso tra le ore 08:00 e le 17.00 dei giorni feriali e nella sola giornata del sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

- L'orario notturno feriale e festivo è quello compreso tra le ore 20:00 e le 06:00 del giorno successivo.

Articolo 4. - Maggiorazioni

Per le prestazioni rese:

- dalle 06:00 alle 08:00 e dalle 17:00 alle 20.00 dei giorni feriali ed il sabato dalle 12:00 alle 17:00 si applica la maggiorazione del 30%.

- nell'orario notturno feriale e nell'orario diurno festivo si applica la maggiorazione del 50%.

- dalla 06:00 allo 08:00 o dalle 17.00 alle 20:00 dei giorni festivi, si applica la maggiorazione del 75%.

- nell'orario notturno (20:00/06:00) delle domeniche e degli altri giorni festivi riconosciuti dalle vigenti disposizioni in materia (ivi incluso quello del Santo Patrono) si applica la maggiorazione del 100%.

- Nel caso di viaggio programmato ed annullato per causa della nave entro tre ore dal previsto inizio del servizio, il viaggio stesso verrà fatturato al 50% della tariffa.

- Il trasporto di bagagli personali e di posta, non darà luogo ad addebito supplementari.

Articolo 5. Sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque spetti di fare osservare e far rispettare la presente Ordinanza. Nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi degli articoli 1173 e 1175 del Codice della Navigazione che prevedono l'applicazione della sanzione amministrativa, dell'ammenda, sino a € 206,58, nonché la sanzione accessoria della sospensione dei titoli o della professione.

Genova, 16 settembre 2008